

**FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO**

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%¹ che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

Per gli interessi, premi ed ogni altro provento su obbligazioni ed altri titoli pubblici di cui all'art. 31(interessi sulle obbligazioni pubbliche) del DPR 601/73 e per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista (white list) di cui all'art. 168 bis (Paesi e Territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) del TUIR n° 917/86, il concorso alla base imponibile della suddetta imposta sostitutiva è ridotto al 62,50%.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Inoltre, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, risulti direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili. Detto patrimonio si determina, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per i fondi comuni di investimento immobiliare, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici ivi previsti.

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento. Tale imposta, così incrementata, è applicata in luogo dell'IRES.

I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva, sono soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

¹ Aliquota stabilita con effetto dal 2014 con L. n° 190/14.

2. Regime fiscale dei contributi

Contributi versati al Fondo di Previdenza Mario Negri

Per i fondi di previdenza complementare che, come il Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga previsto dall'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, si applica uno specifico regime fiscale di deducibilità dei contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri dall'art. 3, commi 119 e 120, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004).

In conseguenza di ciò, il contributo versato dal dirigente e dall'azienda deve essere portato integralmente in deduzione dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, nel limite tuttavia dell'importo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale e, per la contribuzione addizionale, da accordi aziendali ².

Nel caso in cui, per errore, ciò non fosse avvenuto, si può effettuare la correzione in sede di conguaglio definitivo che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR 600/73, deve essere effettuato dal sostituto d'imposta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Nel caso di versamenti di **premi di produttività** di cui al successivo punto 3, entro la stessa data del 31 dicembre dovrà essere comunicato al Fondo l'importo dei contributi sostitutivi di detti premi che, seppure non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale (Circ. Ag. Entrate, N° 5/E. 29.3.2018).

3. Premi Produttività destinati alla Previdenza Complementare

Con L. 232/16, art. 1, c. 160, è stata prevista la facoltà dei lavoratori di versare alla previdenza complementare la contribuzione in sostituzione delle somme relative ai premi di produttività nei limiti ed alle condizioni di cui alla L. 208/15 come modificata dalla L. 232/16 e dal D.L. 50/2017 convertito in L. 96/17, contribuzione che può essere eccedente i limiti all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

Tale contribuzione, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, è quindi esclusa da tassazione ordinaria o sostitutiva, e inoltre non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.

Nel caso di detti versamenti l'iscritto è tenuto alla comunicazione al Fondo di cui al precedente punto 2 entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

4. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni, che alla scadenza di un piano previdenziale è da assoggettare a tassazione, è rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano previdenziale.

Per i dirigenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione disciplinati dal D.Lgs. n.124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2000

a) *Per gli aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari preesistenti, come il Fondo Mario Negri, in fase di liquidazione di prestazioni in capitale o riscatti, la tassazione separata dell'imponibile maturato per la contribuzione al 31/12/2000 avviene con la medesima aliquota applicata al T.F.R.*

² *Contributi versati dal 1° gennaio 2007 ad altre forme pensionistiche complementari.*

I contributi versati alla generalità dei fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui. Fermo restando il predetto limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

b) *Per gli aderenti assunti successivamente al 28 aprile 1993*, in fase di liquidazione di prestazioni in capitale o riscatti, la tassazione separata dell'imponibile maturato per la contribuzione al 31.12.2000 avviene con l'applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota provvisoria calcolata come segue:

la parte imponibile della prestazione è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile.

2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti nel periodo 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva del 20%³ in capo al fondo. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detto scomputo è, inoltre, consentito nel caso in cui la prestazione in capitale comprenda contribuzione relativa al periodo successivo al 2006, e per tale quota si opti per l'applicazione del regime di cui all'art. 11 del D.lgs. 252/05 (liquidazione in rendita al 50%).

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota provvisoria calcolata come segue:

la parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti cosiddetti "non volontari", esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle "non volontarie" sopra indicate, per la parte di contribuzione del periodo 2001 - 2006, sono assoggettate a imposizione progressiva.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La parte di rendita derivante da prestazione maturata fino al 31.12.2000 è imponibile all'87,5%; quella maturata dal 1.1.2001, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva è imponibile al 100%.

3 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica, nel limite del 50%, erogata in forma di capitale, è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Nel caso venga esercitata l'opzione per la liquidazione al 100% in forma capitale, è applicabile il regime fiscale vigente al 31/12/2006.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

4 - Norme transitorie sulla disciplina fiscale delle prestazioni

Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 di entrata in vigore del D. Lgs. 252/05, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del decreto citato, relativamente ai montanti delle posizioni accumulate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari preesistenti come il Mario Negri, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del predetto Decreto:

- sui montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
- sui montanti delle prestazioni maturate a decorrere dal 1 gennaio 2007 si applica il regime tributario vigente a far tempo da tale data; è concessa al singolo iscritto la facoltà di optare per l'applicazione del nuovo regime, di cui all'art. 11 del D. Lgs. 252/05; in ogni caso, per tali soggetti è fatta salva la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in forma capitale, con applicazione sull'intero montante del regime fiscale vigente alla data del 31 dicembre 2006.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Per le rate erogate a titolo di Rita è applicato il seguente trattamento fiscale.

a) Aliquota applicabile

Ai sensi dell'art 1, c. 168 della L. 205/17, la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotto di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

b) Imputazione per determinazione imponibile

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

È facoltà del percettore della Rita richiedere in sede di dichiarazione annuale dei redditi di non avvalersi della tassazione sostitutiva con conseguente applicazione della *tassazione ordinaria*.

Anticipazioni

a) Spese sanitarie

Le anticipazioni erogate a valere sui trasferimenti da altri fondi e sul TFR conferito ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Sull'imponibile maturato dal 1° 01.2007 viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta pari al 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un massimo di abbattimento del 6%.

Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

b) Acquisto prima casa e interventi di manutenzione; c) Ulteriori esigenze.

Queste ultime tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Le somme erogate a titolo di anticipazione vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31/12/2000, poi agli importi maturati fino al 31/12/2006, e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1/01/2007.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.